

COMUNE DI ESTERZILI.

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 13 Data 27.12.2023	OGGETTO: Revisione periodica delle partecipate al 31.12.2022 ex art. 20 del D.lgs del 17.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii
----------------------------------	--

Il giorno ventisette del mese di dicembre anno 2023, la sottoscritta Dott.ssa Antonella Melis, revisore unico dei conti del Comune di Esterzili, procede all'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21.12.2023 avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipate al 31.12.2022 ex art. 20 del D.lgs del 17.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii".

Visto l'art. 239 del Testo Unico Enti Locali;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi Comuni;

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipate al 31.12.2022, ex art. 20 del D.lgs del 17.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii";

Tenuto conto che l'art. 20 del TUSP sancisce che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24, comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le Pubbliche amministrazioni devono provvedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un eventuale piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. Il piano di riassetto deve essere adottato nel caso in cui dall'analisi dell'assetto rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

Preso atto:

- 1. che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istruito dal Settore Finanziario non essendoci all'interno della struttura l'ufficio partecipate;
- 2. che non essendo stato adottato, nell'anno 2022 un piano di razionalizzazione, non si rende necessario predisporre la relazione sull'attuazione delle misure ivi previste;
- 3. che si rende necessario procedere, entro il 31 dicembre 2023, all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

Vista ed esaminata la relazione tecnica allegata alla proposta di delibera di cui sopra,

ESPRIME

Parere favorevole in merito all'adozione della delibera avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipate al 31.12.2022 ex art. 20 del D.lgs del 17.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii", invitando l'Ente a trasmettere la documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Segretario e al Responsabile del Servizio per il tramite del Funzionario del Servizio Finanziario.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Revisore Unico
Dott.ssa Melis Antonella

